



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 06/09/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 13 agosto 2012, n. 46

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e smi e D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciata a "AMIU SPA - TARANTO" relativa all'impianto IPPC sito in Statte (TA), S.S. 7 Appia km 642 e sede legale Via della Croce n. 62, Taranto (TA) - per l'impianto con codice attività IPPC 5.2 - Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi - Fascicolo 62.

L'anno 2012 addì 13 del mese di Agosto in Modugno (Ba), presso il Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011 “Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012 “Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, disposizioni organizzative ai sensi della L.R. n. 10/2007, art.45”

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

Visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;
- Il D.Lgs. 133/05 e smi “Attuazione della Direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento rifiuti”.
- Il D.P.R n. 254 del 15 luglio 2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
- La L.R. Puglia n. 7 del 22/01/1999 “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”.

- La DGR n. 1474 del 17/07/2012 “Adozione del “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA)” per gli inquinanti Benzo(a)Pirene ePM10, redatto ai sensi dell’art. 9 comma 1e2del D.Lgs 155/2010”.
- La L.R. Puglia n. 21 del 24 luglio 2012 “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali.

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l’obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;
- l’articolo 29-bis dl d.lgs. 152/06 e smi prevede che “L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell’allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all’aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all’articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.”
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- Il D.M. Ambiente 29/01/2007 ha approvato le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: “Gestione rifiuti - Impianti di Incenerimento”.
- Il D.M. Ambiente 29/01/2007 ha approvato le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: “Impianti di trattamento meccanico biologico”.

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. n. 59/05 e smi, all’individuazione delle condizioni di esercizio dell’impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell’ambiente;

Considerato che il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”.

Tenuto conto che:

- l’impianto della “AMIU SpA - Taranto” con stabilimento in Statte (TA), S.S. 7 Appia km 642 è gestito in

forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Autorizzazione emissioni in atmosfera con:
 - Determina Dirigenziale n. 144 del 26/07/2001 della Regione Puglia - Settore Ecologia
 - Determina Dirigenziale n. 396 del 10/11/2004 della Regione Puglia - Settore Ecologia
- Autorizzazione gestione dei rifiuti con:
 - Decreto n. 124/CD/R del 22/05/2006 e successiva voltura n. 113/CD del 16/07/2009 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale Comune di Taranto
- Autorizzazione agli scarichi idrici con:
 - Determina Dirigenziale n. 98 del 03/08/2010 della Provincia di Taranto
- Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza con:
 - Determina Dirigenziale n. 64 del 19/06/2012 della Provincia di Taranto

Vista la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dal Gestore ed acquisita al prot. n. 3460 del 28/02/2007 della Regione Puglia - Ufficio IPPC/AIA;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA da parte della Regione Puglia, con nota al prot. n. 9690 del 18/06/2007;

Visto che il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia, con nota prot. n. 73-07, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 559 del 15/01/2008, di aver dato luogo alla pubblicazione sul quotidiano "Gazzetta del Mezzogiorno" di mercoledì 4 Luglio 2007;

Visti i risultati istruttori della segreteria tecnica tenutasi presso la Provincia di Taranto con verbale n. 19 del 12 ottobre 2007;

Visti i risultati istruttori della Conferenza di Servizi del giorno 02 Settembre 2008, in occasione della quale emergeva la necessità di attivare per l'impianto in questione una procedura di verifica ambientale presso l'autorità competente (Provincia di Taranto). Pertanto il procedimento per il rilascio della presente AIA veniva sospeso.

Visto che il giorno 02 Novembre 2010 si teneva un tavolo tecnico in merito ai superamenti del VLE dell'inquinante diossina riscontrati da Arpa Puglia e comunicati alla Regione Puglia con nota prot. n. 50762 del 26/10/2010. In tale occasione tutti gli Enti convenivano con la necessità di procedere con l'approvazione in tempi brevi del PMeC, integrandolo con il monitoraggio in continuo delle diossine. Il giorno 02 Dicembre 2010 si è teneva un nuovo tavolo tecnico già convocato in occasione del precedente.

Visto che con nota al prot. n. 26994 del 22/05/2012 acquisita al prot. n. 1796 del 25/05/2012 del Servizio Rischio Industriale, l'Arpa Puglia trasmetteva il parere favorevole in merito al PMeC - rev4 aggiornata al marzo 2012 dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Visto che il giorno 05 Luglio 2012 in occasione della Conferenza di Servizi si procedeva alla lettura del provvedimento di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza rilasciato dalla Provincia di Taranto con D.D. n.64 del 19/06/2012.

Visti i risultati istruttori del sopralluogo preso lo stabilimento del giorno 16 Luglio 2012 in occasione del quale, dopo una ricognizione dello stato dei luoghi, gli Enti presenti prescrivevano al Gestore di:

- realizzare un sistema di impermeabilizzazione ed una tettoia in corrispondenza del piazzale di stoccaggio delle ceneri pesanti;
- realizzare una tettoia in corrispondenza della vasca dove sono convogliate le spegnimento scorie, la

quale al momento del sopralluogo risulta priva di un ogni sistema di copertura.

Si procedeva alla visita della linea di triturazione e vagliatura del RSU realizzata ma attualmente non utilizzata. Il Gestore illustrava le modalità di caricamento del rifiuto prelevato dalla fossa, tramite una tramoggia e, successivamente, le modalità di gestione per i rifiuti sanitari.

Visti gli esiti della conferenza di servizi dei giorni 19 e 20 Luglio 2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, di cui si riportano i seguenti punti salienti:

- erano acquisiti i pareri del Comune di Taranto (prot. n. 107381 del 19/07/2012) e del Comune di Statte (prot. n. 10550 del 17/07/2012), il parere favorevole dell'Arpa Puglia e il parere del Servizio Ciclo di Rifiuti e Bonifica (prot. n. 4872 del 19/07/2012);
- Il Gestore, dovrà provvedere:
 - alla risagomatura e finitura della pavimentazione del piazzale di stoccaggio ceneri. In merito alla copertura da realizzarsi su detto piazzale, la stessa dovrà essere realizzata, fatto salvo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione della stessa;
 - alla realizzazione di una tettoia sovrastante la vasca di spegnimento scorie;
 - al monitoraggio dello stato qualitativo della falda congiuntamente all'esecuzione dell'attività di caratterizzazione dei suoli e falda nell'ambito del procedimento di bonifica del SIN in itinere a seguito dell'approvazione ministeriale del Piano di Caratterizzazione, in merito alla richiesta di verifica di tenuta della fossa rifiuti;
 - a presentare entro 4 mesi dalla notifica del presente provvedimento una relazione congiunta da parte di AMIU Taranto e Comune di Taranto sull'attuazione del cronoprogramma di avvio del servizio di raccolta differenziata ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti;
 - ad adempiere all'adeguamento alla BAT di settore (tabella E.4.1 "Triturazione, selezione secco-umido o bioessiccazione dei RU indifferenziati"; punto E.2.8.4 "tecniche di incremento dell'efficienza energetica" ed in particolare il punto E.2.8.4.1 "pretrattamento dei rifiuti"), qualora non venissero raggiunti gli obiettivi previsti dal parere reso dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica (nota prot. n. 4872 del 19/07/2012), entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA. Il Gestore dovrà comunicare, ai sensi della DGR 648/2011 le modifiche impiantistiche necessarie ai fini del trasporto del rifiuto triturato e della separazione della fossa (considerando che l'impianto dispone già di tritratore);
 - installare il portale radiometrico, (secondo le modalità previste dalla DGR Puglia n. 1096 del 5/06/2012) entro un termine sei mesi dalla notifica del presente provvedimento AIA;
 - installare delle telecamere a raggi infrarossi per il monitoraggio e il controllo della combustione entro sei mesi dal rilascio dell'AIA;
 - definire entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento autorizzativo, un sistema di comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica.

Al termine dei lavori, gli Enti presenti hanno espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Visto il parere favorevole dell'Arpa Puglia- DAP di TA con nota al prot. n. 26994 del 22/05/2012, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 1796 del 25/05/2012, ed anche in occasione della CdS del 19 Luglio 2012;

Visto il parere favorevole sotto il profilo ambientale del Comune di Taranto prot. n. 107381 del 19/07/2012;

Visto il parere del Comune di Statte prot. n. 10550 del 17/07/2012, con il quale si comunica che "sarà espresso successivo parere favorevole al seguito del riconoscimento a favore del Comune di Statte di un contributo socio - ambientale...";

Visto il parere del Servizio Ciclo di Rifiuti e Bonifica con nota prot. n. 4872 del 19/07/2012;

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e 152/06 e smi l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le condizioni meglio indicate negli allegati;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Precisato che, ai sensi del comma 11 e del comma 12 dell'art. 29-quater del D.lgs n. 152/06 e smi, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni come indicato al punto 5.0 dell'"Allegato A" secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali e include le modalità per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

Preso atto che lo stabilimento "AMIU SpA - Taranto" di Statte (TA) non risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001/04 e non dispone di registrazione EMAS, per cui ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs n. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA ha validità di anni 5 (cinque);

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "AMIU SpA - Taranto" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

Sulla base dell'istruttoria svolta dal Funzionario Istruttore, si propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 e smi e D. Lgs. 152/06 e smi, il Gestore “AMIU SpA - Taranto” per lo stabilimento sito in Statte (TA) S.S. 7 Appia km 642, con sede legale Via della Croce, n. 62 Taranto (TA) - per l'impianto con codice attività IPPC 5.2 - All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi “Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora”.

di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 5.0 dell'“Allegato A” del documento tecnico, ed in particolare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per quanto attiene al profilo dell'inquinamento atmosferico;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”
- prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “AMIU SpA - Taranto” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia TA, Comune di Taranto e Comune di Statte la data prevista di termine dell'attività;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a rinnovo ogni cinque anni;
- il presente provvedimento è efficace a decorrere dall'accettazione da parte della Provincia di Taranto delle garanzie finanziarie che il Gestore è tenuto a presentare secondo quanto disposto dal R.R. n. 18/2007;
- i limiti massimi di gestione rifiuti sono indicati nell'allegato A (punto 9) al presente provvedimento;
- il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B “Piano di Monitoraggio e Controllo” - Allegato C “Parere Arpa Puglia - DAP di TA” ed Allegato D “Stato di adozione delle BAT”), è parte integrante del presente provvedimento;

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di TA e la Provincia TA, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici;

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della

Regione Puglia, presso la Provincia TA, presso il Comune di Taranto e presso il Comune di Statte;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "AMIU SpA - Taranto" con stabilimento sito in Statte (TA) S.S. 7 Appia km 642 e sede legale Via della Croce, n. 62 Taranto (TA);

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia TA, al Comune di Taranto, Comune di Statte, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di TA, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

L'Alta Professionalità AIA

Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale

ing. Giuseppe Tedeschi